

Entro il 31 ottobre prossimo tutti coloro che gestendo un'interfaccia elettronica, ovvero mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, facilitano le vendite a distanza, online, di beni importati o di beni già all'interno dell'Unione europea, sono tenuti a trasmettere alle Entrate, per ciascun trimestre, un'apposita comunicazione con i dati dei fornitori dei beni che abbiano effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento.

E' richiesto l'invio dei seguenti dati:

- denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l'identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite
- residenza o domicilio
- codice identificativo fiscale se attribuito
- indirizzo di posta elettronica
- numero delle unità vendute in Italia
- l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro delle unità vendute in Italia.

I dati sono trasmessi tramite i servizi telematici, Entratel/Fisconline, gestiti dall'Agenzia delle Entrate. La trasmissione dei dati si effettua entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dall'entrata in vigore Decreto Crescita. Il primo invio si dovrà effettuare entro il 31 ottobre 2019. Il contribuente che non ha trasmesso, o inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti sarà considerato debitore dell'imposta sulle medesime cessioni. A meno che il contribuente stesso non dimostri che l'imposta è stata comunque assolta dal fornitore, e con riferimento all'invio di dati incompleti non dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario, tel. 02.67140268 – mail: [fiscale@apmi.it](mailto:fiscale@apmi.it)